Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **ROMA - Sabato, 7 febbraio 1931 - ANNO IX** — **Numero 31**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1 gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessi, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva: Riunite Settoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Bozi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggansi le norme inserite nella testata del «Foglio delle Inserzioni».

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 27 novembre 1930-IX, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 25 settembre 1911, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Vecchietti Guido fu Vecchietto.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 2 giugno 1930-VIII, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 16 maggio 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Binenti Marcellino, inteso Francesco, di ignoti.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 27 novembre 1930-IX, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 28 luglio 1895, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Bellina Enrico di Gregorio.

(983)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 246.

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 55.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1505, che reca provvedimenti diretti a favorire lo sfruttamento della leucite nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1505, che reca provvedimenti diretti a favorire lo sfruttamento della leucite nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 247.

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 56.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 settembre 1930, n. 1353, che esenta dall'imposta di consumo e dall'addizionale governativo l'uva fresca destinata alla vinificazione fino al quantitativo di otto quintali e reca modifiche per l'applicazione dell'imposta medesima sulle bevande alcooliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 settembre 1930, n. 1353, che esenta dalla imposta di consumo e dall'addizionale governativo l'uva fresca destinata alla vinificazione fino al quantitativo di otto quintali e reca modifiche per l'applicazione della imposta medesima sulle bevande alcooliche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 248.

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 57.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1028, che stabilisce un trattamento di favore per i residui degli olii minerali destinati alla miscellazione dei bitumi naturali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1028, che stabilisce un trattamento di favore per i residui degli olii minerali destinati alla miscellazione dei bitumi naturali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 249.

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 59.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 luglio 1930, n. 922, che esclude dal beneficio della franchigia doganale gli autoveicoli, i motocicli, i velocipedi e loro parti, introdotti nella zona franca del Carnaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 luglio 1930, n. 922, concernente la esclusione dal beneficio della franchigia doganale degli autoveicoli, motocicli, velocipedi e loro parti introdotti nella zona franca del Carnaro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GAZZERA — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 250.

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 58.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1930, n. 858, che modifica il regime doganale dei prodotti della industria automobilistica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1930, n. 858, che modifica il regime doganale dei prodotti della industria automobilistica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 251.

LEGGE 6 gennaio 1931, n. 63.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1350, recante disposizioni per la riparazione dei danni causati da alluvioni, piene e frane nelle provincie di Piacenza, Macerata, Bari, Foggia, Pescara e Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1350, recante disposizioni per la riparazione dei danni causati da alluvioni, piene e frane nelle provincie di Piacenza, Macerata, Bari, Foggia, Pescara e Firenze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 252.

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 67.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1400, contenente norme speciali per la garanzia dei crediti per l'esportazione nell'Unione delle Repubbliche Sovietiste Socialiste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1400, contenente norme speciali per la garanzia dei crediti per l'esportazione nell'Unione delle Repubbliche Sovietiste Socialiste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — GRANDI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 253.

LEGGE 6 gennaio 1931, n. 68.

Modifica dell'art. 70 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore quale risulta nel testo della legge 17 gennaio 1929, n. 20.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il comma secondo dell'art. 70 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, quale risulta nel testo della legge 17 gennaio 1929, n. 29, è sostituito dal seguente:

« La eventuale maggiore estensione della durata del diritto di autore andrà ad esclusivo favore degli autori e dei loro eredi o legatari ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 254.

LEGGE 22 dicembre 1930, n. 1867.

Convenzione modificativa di quella vigente con la Società anonima « Navigazione Toscana » per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo B (Arcipelago Toscano).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'unita convenzione in data 27 agosto 1930, che modifica quella stipulata il 19 novembre 1925 con la Società anonima « Navigazione Toscana », sedente in Livorno, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo *B* (Arcipelago Toscano) elevando, con effetto dal 1° gennaio 1930, da L. 2.900.000 a L. 4.100.000, la sovvenzione annua stabilita dalla sopra citata convenzione 19 novembre 1925.

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dalla convenzione modificativa di cui all'articolo precedente sarà provveduto a carico della somma di L. 5.155.000 autorizzata dal R. decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, e già compresa negli stanziamenti previsti nella tabella allegata al suddetto Regio decreto-legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI — DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Convenzione modificativa di quella in data 19 novembre 1925 stipulata con la Società anonima « Navigazione Toscana » per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo B (Arcipelago Toscano).

Premesso:

che con convenzione in data 19 novembre 1925 — approvata con decreto Ministeriale 30 novembre 1925, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1925 — la Società anonima « Navigazione Toscana » sedente in Livorno assunse l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo *B* (Arcipelago Toscano) per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1926, verso l'annua sovvenzione di L. 2.900.000;

che con convenzione in data 16 marzo 1927, approvata con decreto Ministeriale 19 marzo 1927, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, la durata della predetta convenzione 19 novembre 1925 fu portata ad anni ventuno.

La Società « Navigazione Toscana » ha ora esposto al Ministero delle comunicazioni:

che per l'aumento verificatosi in quasi tutti i titoli di spesa in confronto delle previsioni, l'esercizio finora compiuto dei servizi marittimi affidatile con la convenzione 19 novembre 1925 ha causato alla Azienda sociale sensibili perdite;

che il costo di costruzione delle navi essendosi eccezionalmente elevato rispetto a quello calcolato all'atto della stipulazione della su citata convenzione 19 novembre 1925, ed essa Società avendo esaurito ogni sua possibilità finanziaria con l'avvenuta costruzione ed assegnazione al servizio di un piroscafo della stazza lorda unitaria minima di 500 tonnellate prescritto dalla stessa convenzione 19 novembre 1925, stazza che ha dovuto elevare, per una migliore efficienza del servizio, a 742 tonnellate, si trova ora nella assoluta impossibilità, ove non intervengano opportune provvidenze statali, di soddisfare all'obbligo stabilito dalla suddetta convenzione 19 novembre 1925 di far costruire ed assegnare al servizio altre due navi rispettivamente da 300 e da 200 tonnellate di stazza lorda;

ed il Ministero delle comunicazioni avendo attentamente esaminata la situazione dell'Azienda sociale ed accertata la verità di quanto esposto, ha ritenuto assolutamente urgente, per assicurare la regolare continuità dei servizi marittimi del gruppo *B* (Arcipelago Toscano) di addivenire con la Società ad alcune modificazioni dei patti contrattuali, per le quali, col minor sacrificio finanziario dello Stato, possa la medesima fronteggiare in avvenire le perdite di esercizio e portare a compimento il programma delle nuove costruzioni navali del detto gruppo *B*).

Quindi è che

fra il tenente generale di porto ispettore cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni,

e il cav. uff. ing. Luigi Orlando fu Giuseppe, presidente del Consiglio di amministrazione della Società anonima « Navigazione Toscana » sedente in Livorno, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, è stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

I primi tre comma dell'art. 2 della convenzione 19 novembre 1925, di cui nelle premesse alla presente, sono sostituiti dai seguenti:

« *Sovvenzione.* — La sovvenzione annua per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 è fissata in lire 4.100.000 (quattromilionicentomila).

« La sovvenzione sarà soggetta a revisione triennale in relazione alle variazioni del prezzo del combustibile tenuto conto, a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonnellate 3300 di carbone e di un prezzo base di L. 150 a tonnellata cif Genova primario Cardiff.

« La revisione avrà luogo soltanto quando la media dei prezzi del carbone riferentisi al triennio precedente risulti superiore o inferiore al prezzo base suddetto di almeno il 15 per cento. La correzione della sovvenzione sarà fatta in base alla media di cui sopra e per la sola parte eccedente tale quota del 15 per cento, ed avrà valore per il triennio successivo.

« Per il triennio 1929-31 la revisione sarà effettuata in relazione alle variazioni del prezzo del combustibile nell'anno 1929 per il consumo medio annuo di tonnellate 3700 di carbone ed il prezzo base di L. 200 a tonnellata di cui alla convenzione 19 novembre 1925 ed in relazione alle variazioni del prezzo del combustibile nel biennio 1930-31 per il consumo medio annuo ed il prezzo base di cui al presente articolo ».

Art. 2.

A modificazione dell'allegato 1 alla convenzione 19 novembre 1925, la stazza lorda dei due piroscafi di nuova costruzione da 300 e 200 tonnellate è elevata rispettivamente a 749 e 400 tonnellate restando in facoltà del concessionario di adibirli al servizio di qualunque linea di quelle contemplate dalla convenzione 19 novembre 1925. Il termine per l'entrata in servizio di questi due piroscafi è prorogato al 30 giugno 1930.

Per la linea 5 (Portolongone - Rio Marina - Cavo - Piombino) e per la linea 6 (Porto Santo Stefano - Giglio) il concessionario avrà facoltà di adibirvi piroscafi di stazza lorda rispettivamente di tonnellate 300 e 200.

Art. 3.

Il concessionario si obbliga di munire i piroscafi addetti alle linee sovvenzionate da esso esercitate degli impianti radiofonici prescritti dalle norme vigenti e da quelle che saranno in seguito emanate sul servizio delle radiocomunicazioni, senza obbligo di imbarcare apposito personale specializzato.

Art. 4.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1930 e durata sino alla scadenza della convenzione 19 novembre 1925.

Art. 5.

All'atto della stipulazione della presente convenzione il concessionario dovrà prestare un supplemento di cauzione di lire centoventimila (L. 120.000) nelle forme stabilite dall'art. 21 della convenzione 19 novembre 1925.

Art. 6.

Tutte le clausole e condizioni stabilite dalla convenzione 19 novembre 1925, dalla tabella delle linee e dal capitolato *B* annessi alla medesima si intendono applicabili alla presente convenzione in quanto non siano da questa modificate.

Fatto a Roma, in tre originali, addì 27 agosto 1930 - Anno VIII

Per il Ministero delle comunicazioni:
Il direttore generale della Marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

Per la Società « Navigazione Toscana »:
Ing. LUIGI ORLANDO.

Numero di pubblicazione 255.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1858.

Modifiche allo statuto della Regia università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Bari approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169, e 31 ottobre 1929, numero 2481;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della predetta Università;

Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Bari, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169, e 31 ottobre 1929, n. 2481, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono soppressi gli articoli 24 e 26.

Per la soppressione dei predetti articoli e delle aggiunte che saranno disposte, è modificata la numerazione degli altri articoli e dei loro riferimenti.

Art. 2. — E' soppresso il terzo comma.

Art. 3. — Nel primo comma sono cancellate le parole « e conversazioni » e l'ultimo comma è sostituito con il seguente:

« I corsi ufficiali debbono essere più che possibile completi ».

Art. 15. — Il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Oltre i professori ufficiali, fanno parte della Commissione anche liberi docenti in numero non superiore a quattro. In ogni caso, i professori ufficiali debbono essere in maggioranza ».

Art. 17. — E' sostituito con il seguente:

« Gli esami di profitto e gli esami di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico ».

Art. 18. — E' sostituito con il seguente:

« Al candidato, il quale abbia già superato l'esame in una delle materie, che nell'ordinamento di questo statuto figura raggruppata ad un'altra in un solo esame, o perchè abbia dato l'esame con i precedenti ordinamenti, o perchè provenga da altra Università o Istituto superiore del Regno, è convalidato l'esame soltanto per quella parte nella quale fu sostenuto ».

Art. 21. — La denominazione dell'insegnamento di cui al numero 19 « Legislazione sindacale e del lavoro » è modificata in quella di « Diritto corporativo e del lavoro ».

Art. 24 (già 25). — E' sostituito con il seguente:

« Per conseguire la laurea in giurisprudenza la Facoltà propone il piano di studi che viene comunicato mediante il manifesto annuale.

Gli studenti possono variare l'ordine degli studi proposto, sostituendo ad una o più fra le materie, in esso indicate, altrettante materie scelte fra quelle elencate nell'art. 21, a condizione però che il numero non sia inferiore a 17.

Gli studenti devono ancora osservare i limiti seguenti:

1° gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni e storia del diritto romano devono precedere rispettivamente quelli di diritto civile e commerciale e di diritto romano:

2° l'esame di diritto commerciale deve precedere quello di diritto marittimo pubblico e privato;

3° l'esame di istituzioni e storia del diritto romano deve precedere quello di storia del diritto italiano;

4° l'esame di economia politica deve precedere quello di scienza delle finanze e diritto finanziario.

Nessun anno di corso è valido se gli studenti non abbiano preso iscrizione ad almeno tre materie ».

Art. 25 (già 27). — E' sostituito con il seguente:

« Per conseguire la laurea in scienze economico-politiche la Facoltà propone il piano di studi che viene comunicato mediante il manifesto annuale.

L'ordine degli studi proposto può essere variato dagli studenti, sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle di cui all'art. 21, a condizione però che il numero non sia inferiore a 17. Debbono essere osservati altresì i limiti seguenti:

1° l'esame di economia politica deve precedere quelli di economia commerciale e marittima, di diritto corporativo e del lavoro, di scienza delle finanze e di diritto finanziario;

2° l'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quello di diritto commerciale, e questo l'esame di diritto marittimo, pubblico e privato.

Nessun anno di corso è valido se gli studenti non abbiano preso iscrizione ad almeno tre materie ».

Art. 26 (già 28). — Sono apportate le seguenti modificazioni:

I. Nel primo comma, la dicitura: « seguendo il piano di studi di cui all'art. 24 » è sostituita con l'altra: « seguendo il piano di studi proposto dalla Facoltà ».

II. Nel secondo comma, il corso di « legislazione sindacale e del lavoro » è sostituito con quello di « diritto corporativo e del lavoro ».

Dopo l'art. 40 (già 42) è aggiunta, con il relativo programma, la seguente:

« *Scuola di perfezionamento in studi corporativi.*

Art. 41. — E' annessa alla Facoltà di giurisprudenza una Scuola di perfezionamento in studi corporativi della durata di un anno, la quale ha per iscopo di perfezionare i giovani nelle speciali discipline attinenti all'ordinamento corporativo italiano, e fornire loro la preparazione specifica per gli uffici direttivi dell'organizzazione corporativa.

Art. 42. — Alla Scuola possono essere iscritti i soli laureati in giurisprudenza, scienze politiche, scienze sociali, scienze economiche commerciali, lettere e filosofia. Non è permesso iscriversi contemporaneamente a detta Scuola e ad una Facoltà universitaria.

Art. 43. — Gli iscritti alla Scuola debbono pagare le tasse e sopratasse di iscrizione, di esame e di diploma nella misura seguente:

Tassa di iscrizione	L.	200
Tassa di esame	»	50
Sopratassa esame di diploma	»	25
Tassa di diploma	»	75

Art. 44. — La direzione della Scuola è affidata al preside della Facoltà di giurisprudenza.

Art. 45. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:

a) Dottrina generale dello Stato;
b) Politica economica corporativa;
c) Legislazione del lavoro, dell'assistenza e previdenza sociale;
d) Storia moderna;
e) Geografia politica ed economica;
f) Statistica professionale e demografica;
g) Ordinamenti finanziari corporativi e contabilità di Stato;
h) Storia dei trattati.

L'insegnamento di diritto corporativo e del lavoro è impartito nella Facoltà di giurisprudenza, e ne è obbligatorio l'esame con relativa frequenza, ove detto esame non sia stato superato in precedenza.

I vari insegnamenti saranno accompagnati eventualmente da speciali corsi integrativi ed esercitazioni che saranno all'occorrenza deliberati dalla Facoltà di giurisprudenza.

Art. 46. — La Scuola conferisce al termine del corso uno speciale diploma.

L'esame di diploma si sostiene secondo le norme stabilite per l'esame di laurea in giurisprudenza, davanti ad una Commissione di nove membri o di un minimo di sette membri, dopo che siano stati superati gli esami di profitto nelle materie della Scuola con le stesse norme stabilite per gli esami della Facoltà di giurisprudenza.

Art. 47. — Le proposte di nomina dei professori della Scuola saranno deliberate dalla Facoltà di giurisprudenza secondo le norme regolamentari della Università ».

Art. 49 (già 44). — E' sostituito con il seguente:

« Gli insegnamenti della Facoltà sono i seguenti:

1. Fisica sperimentale;
2. Chimica generale inorganica ed organica;
3. Botanica;
4. Zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
5. Istologia ed embriologia generale;
6. Anatomia sistematica;
7. Fisiologia;
8. Chimica biologica;
9. Patologia generale;
10. Microparassitologia ed immunologia;
11. Farmacologia;
12. Anatomia topografica;
13. Patologia speciale medica;
14. Patologia speciale chirurgica;
15. Semeiotica medica;
16. Anatomia patologica;
17. Igiene e polizia medica;
18. Medicina legale;
19. Clinica oculistica;
20. Clinica delle malattie nervose e mentali;
21. Clinica pediatrica;
22. Clinica dermosifilopatica;
23. Clinica otorinolaringoiatrica;
24. Clinica ostetrico-ginecologica;
25. Clinica medica generale;
26. Clinica chirurgica generale e tecnica delle operazioni;
27. Ortopedia;
28. Odontoiatria e prostesi dentale;
29. Storia della medicina;
30. Patologia esotica;
31. Radiologia ».

Art. 50 (già 45). — Sono apportate le seguenti modificazioni:

I. Nell'Istituto di fisiologia (n. 5), l'ultimo comma è sostituito come segue:

« La direzione spetta all'insegnante di fisiologia, che di regola è un professore di ruolo. L'insegnamento della chimica biologica sarà affidato per incarico ».

II. Nell'Istituto di patologia generale (n. 6), l'insegnamento indicato con la lettera *b*) « immunologia » è modificato in « microparassitologia ed immunologia ». All'ultimo comma, alla parola « immunologia » devono precedere le parole « microparassitologia e ».

III. Il n. 9 è così sostituito:

« *Istituto d'igiene e polizia medica.* — La direzione spetta all'insegnante di igiene e di polizia medica che è di regola un professore di ruolo ».

IV. Nell'Istituto di neuropatologia e psichiatria (n. 12), è tolto il seguente inciso: « che deve essere annesso al manicomio di Bari ».

V. L'« Istituto di patologia speciale chirurgica » collocato al n. 16, viene spostato al n. 15 e l'« Istituto di ostetricia e ginecologia » collocato al n. 15 passa al n. 16.

VI. Le norme relative all'« Istituto di chirurgia » (n. 18) sono così sostituite:

« A questo Istituto appartengono i seguenti insegnamenti;

a) clinica chirurgica generale e tecnica delle operazioni;

b) ortopedia.

La direzione dell'Istituto spetta al professore di ruolo di clinica chirurgica generale che svolge gl'insegnamenti della clinica chirurgica generale e della tecnica delle operazioni.

L'insegnamento della ortopedia sarà affidato ad un incaricato.

Gli insegnamenti autonomi affidati a professori incaricati sono i seguenti:

1. Botanica;
2. Clinica otorinolaringoiatrica;
3. Odontoiatria;
4. Storia della medicina;
5. Radiologia ».

Art. 51 (già 46). — E' sostituito con il seguente:

« Il piano di studio proposto dalla Facoltà verrà annualmente indicato nel manifesto riguardante la Facoltà di medicina e chirurgia ».

Art. 54 (già 49). — E' sostituito con il seguente:

« Nessun anno è valido se lo studente non si è iscritto almeno a tre corsi ufficiali di quelli elencati all'art. 49 ».

Art. 55 (già 50). — E' sostituito con il seguente:

« Per l'ammissione agli esami delle singole materie d'insegnamento si richiede:

a) la frequenza di un intero anno scolastico in:
botanica;
zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
istologia ed embriologia generale;
fisica;
chimica generale;
chimica biologica;
microparassitologia e immunologia;
anatomia topografica;
farmacologia;
patologia speciale medica;
patologia speciale chirurgica;
clinica delle malattie nervose e mentali;
clinica dermosifilopatica;
clinica ostetrico-ginecologica;
igiene e polizia medica;
medicina legale;
semeiotica medica;
ortopedia;
odontoiatria e prostesi dentale;
storia della medicina;
patologia esotica;
radiologia;
clinica otorinolaringoiatrica;

b) la frequenza di due interi anni scolastici in:
anatomia sistematica;
fisiologia;
anatomia patologica;
patologia generale;

c) la frequenza di tre interi anni scolastici in:
clinica medica generale;
clinica chirurgica generale ».

Art. 56 (già 51). — E' sostituito con il seguente:

« Gli esami sono dati per singole materie, salvo che la Facoltà disponga altrimenti, nel qual caso indicherà gli aggruppamenti nel manifesto annuale ».

Art. 57 (già 52). — Nel secondo comma l'indicazione alla lettera a): « corso *annuale* di patologia generale » è sostituita con: « corso *biennale* di patologia generale ».

Nell'ultimo comma di cui alla lettera c) alle parole « caso per caso » sono sostituite le altre: « Per i laureati o diplomati che si iscrivono al corso di medicina e chirurgia ».

Art. 59 (già 54). — E' così modificato:

« Le scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia sono le seguenti:

1. Scuola di perfezionamento in chirurgia;
2. Scuola di perfezionamento in pediatria;
3. Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia;
4. Scuola di perfezionamento in oculistica;
5. Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia;
6. Scuola di perfezionamento in malattie dell'apparato digerente e del ricambio;
7. Scuola di perfezionamento in neurologia;
8. Scuola di perfezionamento in medicina legale;
9. Scuola di perfezionamento in odontoiatria e prostesi dentaria ».

Art. 62 (già 57). — E' sostituito con il seguente:

« Gli iscritti alle Scuole di perfezionamento debbono pagare le tasse e le sopratasse d'iscrizione, di esami e di diploma nella misura che la legge stabilisce per la Facoltà di medicina e chirurgia.

Il provento delle tasse sarà così ripartito:

10 per cento a beneficio della Cassa scolastica:

45 per cento a beneficio dell'Istituto sede di Scuola di perfezionamento per compenso di materiale di studio e di esercitazioni;

40 per cento a beneficio del personale insegnante ed in proporzione delle lezioni impartite;

5 per cento a beneficio del personale di segreteria per il maggior lavoro.

Il provento delle sopratasse sarà così ripartito:

10 per cento a beneficio della Cassa scolastica;

90 per cento a titolo di propine di esami per gli esaminatori della Scuola stessa ».

Art. 64 (già 59). — E' sostituito con il seguente:

« Gli insegnanti delle scuole sono proposti dai singoli direttori che possono sceglierli fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti ed assistenti ed anche fra persone di riconosciuta competenza nella specialità; tali proposte sono approvate dalla Facoltà.

Il Consiglio di ciascuna Scuola si compone di tutti i professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore ».

Art. 65 (già 60). — E' aggiunto il seguente comma:

« Quando gli iscritti siano in numero limitato, gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina ».

Art. 67 (già 62). — E' sostituito con il seguente:

« In ciascuna Scuola di perfezionamento gli iscritti sono sottoposti ad esami di profitto e ad un esame di diploma.

Nel manifesto annuale riguardante ciascuna Scuola saranno indicati l'ordine degli studi e le modalità degli esami di profitto. I componenti le Commissioni degli esami di profitto (almeno in numero di tre) saranno nominati dal direttore della Scuola fra gli insegnanti della Scuola stessa.

Per l'esame di diploma, il candidato deve presentare una dissertazione scritta di argomento clinico o scientifico, da discutersi coi componenti la Commissione. La Commissione per l'esame di diploma, composta di cinque membri scelti fra gli insegnanti della Facoltà, è nominata dal preside, su proposta del direttore della Scuola. Uno dei commissari deve essere libero docente.

Nel diploma che sarà rilasciato dal rettore deve risultare la qualifica di specialista per la materia prescelta ».

Art. 68 (già 63). — E' sostituito con il seguente:
« L'esame di diploma per le Scuole di perfezionamento potrà ripetersi una sola volta e dopo un anno ».

Dopo l'art. 68 (già 63) sono inseriti i seguenti:

« Art. 69. — Il Consiglio di Facoltà, può, su proposta del direttore della Scuola, esonerare da un anno di insegnamento quei laureati che dimostrino con documento o titolo di studio di possedere già una sufficiente preparazione nel campo della specialità.

Art. 70. — Gli aiuti e gli assistenti di ruolo degli Istituti sede di Scuola di perfezionamento possono iscriversi alla relativa Scuola senza obbligo di pagamento di tassa.

Art. 71. — Gli aiuti e gli assistenti volontari, purchè in carica presso gli Istituti clinici, sedi di Scuole di perfezionamento, possono avere abbreviazione di corso, in seguito a proposta motivata del direttore della relativa Scuola. L'abbreviazione, però, non potrà essere mai superiore agli anni di effettivo servizio prestato ».

Il paragrafo 2, concernente le norme particolari per le Scuole di perfezionamento (articoli già 64 sino a già 93), è sostituito con il seguente:

« § 2. — NORME PARTICOLARI PER LE SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO.

1. — *Scuola di perfezionamento in chirurgia.*

Art. 72. — Questa Scuola è annessa all'Istituto di chirurgia.
Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono cinque.
Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1. Clinica chirurgica generale;
2. Semeiotica chirurgica;
3. Patologia chirurgica;
4. Radiologia applicata alla chirurgia;
5. Tecnica della endoscopia;
6. Ricerche di laboratorio;
7. Tecnica delle operazioni;
8. Traumatologia ed ortopedia;
9. Chirurgia d'urgenza;
10. Chirurgia delle vie urinarie;
11. Ginecologia.

Gli iscritti al corso di perfezionamento hanno gli stessi obblighi degli assistenti volontari.

2. — *Scuola di perfezionamento in pediatria.*

Art. 73. — La Scuola è annessa all'Istituto di clinica pediatrica.
Il corso della Scuola ha la durata di anni due.
Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1. Morfologia, fisiologia e patologia della crescenza;
2. Semeiotica e diagnostica infantile;
3. Igiene infantile e puericultura;
4. Terapia generale infantile con speciale riguardo al prematuro e al lattante;
5. Clinica pediatrica;
6. Ortopedia infantile.

Gli iscritti al corso hanno l'obbligo di internato nella clinica per tutta la durata dell'insegnamento.

3. — *Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia.*

Art. 74. — Questa Scuola è annessa alla Clinica ostetrico-ginecologica.
Gli anni di studi per il conseguimento del diploma sono quattro.
Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:
1. Clinica ostetrico-ginecologica;
2. Fisiologia ostetrico-ginecologica;
3. Diagnosi ostetrica;
4. Terapia ostetrica;
5. Diagnosi e terapia ginecologica;
6. Puericultura antinatale eugenetica;
7. Puericultura post-natale;
8. Ostetricia e ginecologia legale;
9. Urologia ginecologica;
10. Radiologia ginecologica.

Nel primo biennio è obbligatoria la frequenza diurna per turno. Nel secondo biennio gli iscritti devono fare i turni di internato, anche nel periodo delle vacanze estive, complessivamente non meno di due mesi per anno; al quarto corso avranno mansioni di assistenti volontari.

4. — *Scuola di perfezionamento in oculistica.*

Art. 75. — Questa Scuola è annessa all'Istituto di clinica oculistica.
Gli anni di studi per il conseguimento del diploma sono tre.
Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1. Anatomia clinica dell'apparato visivo;
2. Fisiologia della visione;
3. Patologia e clinica oculistica;
4. Ottica fisiologica e vizi di refrazione;
5. Oftalmoscopia clinica;
6. Infortunistica oculare;
7. Igiene oculare;
8. Chirurgia oculare.

Gli iscritti al corso hanno l'obbligo dell'internato in Clinica oculistica per tutta la durata dell'insegnamento.

5. — *Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia.*

Art. 76. — Questa Scuola è annessa all'Istituto di dermosifilopatia.
Gli anni di studi per il conseguimento del diploma sono due.
Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1. Batteriologia delle malattie veneree e cutanee;
2. Sierologia;
3. Anatomia normale e patologia della cute;
4. Fisiologia e biologia della cute;
5. Semeiotica delle malattie cutanee e veneree;
6. Patologia delle malattie cutanee e veneree;
7. Rapporto tra dermatologia e medicina interna (cute e ghiandole endocrino-cute e malattia del ricambio);
8. Terapia delle malattie cutanee e veneree;
9. Profilassi e legislazione anticeltica.

Durante lo svolgimento del corso gli iscritti hanno l'obbligo di internato nella Clinica dermosifilopatica.

6. — *Scuola di perfezionamento in malattie dell'apparato digerente e del ricambio.*

Art. 77. — La Scuola è annessa all'Istituto di clinica medica.
La durata del corso per conseguire il diploma è di due anni.
Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:
1. Fisiopatologia generale;
2. Semeiologia clinica e metodi di laboratorio;
3. Esami radiologici;

4. Patologia speciale delle malattie dell'apparato digerente e del ricambio;
5. Clinica delle malattie dell'apparato digerente e del ricambio;
6. Terapia generale e speciale;
7. Indicazioni operatorie nelle malattie dell'apparato digerente.

Durante lo svolgimento del corso gli aspiranti al diploma devono fare l'internato nella Clinica medica.

7. — *Scuola di perfezionamento in neurologia.*

Art. 78. — La Scuola è annessa all'Istituto di clinica delle malattie nervose e mentali.

Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono tre.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1. Clinica delle malattie nervose;
2. Semeiotica e diagnostica delle malattie nervose;
3. Istologia normale e patologia del sistema nervoso;
4. Esercitazioni di oftalmoscopia clinica.

Gli insegnamenti sono tutti a carattere dimostrativo.

Nel 1° anno deve essere obbligatorio l'internato nel Laboratorio di patologia generale o di anatomia patologica, negli altri due anni nella Clinica delle malattie nervose e mentali.

8. — *Scuola di perfezionamento in medicina legale.*

Art. 79. — Questa Scuola è annessa all'Istituto di medicina legale.

Gli anni di studi per il conseguimento del diploma sono due.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:
1. Medicina legale con illustrazione di casi;
2. Legislazione e giurisprudenza in rapporto alla medicina legale;
3. Neurologia e psichiatria in rapporto alla medicina legale;
4. Ostetricia e ginecologia in rapporto alla medicina legale;
5. Traumatologia e chirurgia infortunistica;
6. Chimica;
7. Infortunistica;
8. Antropologia criminale;
9. Tecnica di polizia giudiziaria;
10. Tecnica delle autopsie giudiziarie.

Per l'esame di diploma il candidato, oltre alla discussione della dissertazione scritta, sosterrà una prova pratica o sul cadavere o sul vivente.

9. — *Scuola di perfezionamento in odontoiatria e protesi dentaria.*

Art. 80. — Questa Scuola è annessa all'Istituto di odontoiatria.

Gli anni di studi per il conseguimento del diploma sono due.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1. Embriologia e istologia dentaria;
2. Anatomia della bocca e dei denti;
3. Fisiologia degli organi della bocca;
4. Patologia speciale e semeiotica della bocca e dei denti;
5. Odontoiatria operativa;
6. Chirurgia dentale e peridentale;
7. Ortopedia dento-facciale;
8. Protesi dentale e mascellare;
9. Radiologia in rapporto alla odontoiatria.

Obbligatorietà di internato di due anni nell'Istituto di odontoiatria e di assistenza all'ambulatorio.

Per l'esame di diploma, oltre alla discussione di una dissertazione scritta, i candidati dovranno sostenere una prova clinica pratica ».

Art. 81 (già 94). — All'elenco delle materie di insegnamento della Scuola di farmacia è aggiunto, con il numero 14, l'insegnamento di « Tecnica farmaceutica ».

Art. 85 (già 98). — E' sostituito con il seguente:

« Il piano degli studi proposto dalla Scuola di farmacia, per il conseguimento del diploma in farmacia, sarà comunicato mediante il manifesto annuale.

Lo studente può modificare il piano di studi consigliato, sostituendo a non più di due delle materie della Scuola altre della Facoltà di medicina e chirurgia che saranno indicate nel manifesto degli studi. Lo studente deve però frequentare nei tre anni i corsi di almeno otto materie e superare i relativi esami e seguire gli esercizi di cui ai numeri 10 a 13 dell'art. 81 ».

Art. 87 (già 100). — E' aggiunta la clausola: « ed ottenuta la relativa firma di frequenza ».

Art. 88. — (già 101). — Al secondo comma la prova di « mineralogia » è sostituita con quella di « botanica ».

Art. 91 (già 104). — E' aggiunto il seguente comma:

« Per i laureati e diplomati in altre Facoltà o Scuole il Consiglio della Scuola provvederà caso per caso ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 133. — FERZI.

Numero di pubblicazione 256.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1859.

Modifiche allo statuto della Regia università di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Genova approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846, 25 ottobre 1928, numero 3510, e 31 ottobre 1929, n. 2396;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università predetta;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Genova, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846, 25 ottobre 1928, n. 3510, e 31

ottobre 1929, n. 2396, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono soppressi gli articoli da 119 a 123, 132, 134. In conseguenza di tali soppressioni e delle aggiunte che saranno ulteriormente disposte, è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 2. — Il quarto comma, concernente le lauree conferite dalla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è così modificato:

« La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce sette lauree:

in matematica;
in fisica;
in chimica;
in scienze naturali;
in chimica tecnica;
mista in scienze fisiche e matematiche;
mista in scienze naturali e chimiche ».

Dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente:

« Art. 6. — Il provento delle sopratasse d'esami pagate dai laureati iscritti alle Scuole di perfezionamento costituisce un fondo a parte che sarà erogato a titolo di propine a favore degli esaminatori di ciascuna Scuola ».

Dopo l'art. 9 (già 8) è aggiunto il seguente:

« Art. 10. — Lo studente può passare da una ad altra Facoltà o Scuola dell'Università o trasferirsi ad altra Università o Istituto superiore, purchè ne faccia domanda entro il 31 dicembre.

Trascorso questo termine il rettore potrà rilasciare il foglio di congedo soltanto in casi eccezionali, qualora il trasferimento sia giustificato da gravi ragioni che lo studente abbia comprovato con documenti.

In ogni caso non sarà rilasciato il foglio di congedo allo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse scolastiche ».

Art. 17 (già 15). — E' sostituito con il seguente:

« Gli esami di profitto e gli esami di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico ».

Dopo l'art. 20 (già 18) è aggiunto il seguente:

« Art. 21. — Le Facoltà o Scuole propongono i singoli piani di studio che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.

Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti, purchè prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma ».

Art. 22 (già 19). — Vengono apportate le seguenti modificazioni:

I. Il primo alinea è sostituito con il seguente: « Le materie di insegnamento della Facoltà di giurisprudenza per la laurea in giurisprudenza sono le seguenti »:

II. Le denominazioni degli insegnamenti di « storia degli istituti economici (con particolare riguardo al diritto commerciale) e delle dottrine economiche », di « teoria generale dello Stato » e di « diritto coloniale », di cui ai numeri 20, 29 e 31, sono rispettivamente così modificate:

« 20. Storia delle dottrine e degli istituti economici e corporativi »;

« 29. Sociologia e teoria generale dello Stato »;

« 31. Politica e diritto coloniale ».

III. Sono aggiunti, con i numeri 32 e 33, gli insegnamenti di « diritto agrario » e di « organizzazione della produzione e del lavoro ».

Art. 25 (già 22). — E' sostituito con il seguente:

« Le materie d'insegnamento della Facoltà di giurisprudenza per la laurea in scienze politiche, economiche e sociali sono le seguenti:

1. Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile (biennale);
2. Diritto commerciale (biennale);
3. Diritto costituzionale e scienza politica;
4. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (triennale);
5. Diritto internazionale;
6. Diritto penale, esclusa la procedura penale (biennale);
7. Storia del diritto italiano (nella parte relativa al diritto pubblico);
8. Diritto ecclesiastico;
9. Filosofia del diritto;
10. Statistica;
11. Economia politica (biennale);
12. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
13. Storia delle dottrine e degli istituti economici e corporativi;
14. Legislazione sociale;
15. Ragioneria pubblica dello Stato;
16. Politica economica;
17. Demografia e politica demografica;
18. Geografia (presso la Facoltà di lettere e filosofia);
19. Diritto sindacale e corporativo;
20. Diritto del lavoro;
21. Storia delle dottrine politiche;
22. Sociologia e teoria generale dello Stato;
23. Diritto pubblico comparato;
24. Politica e diritto coloniale;
25. Diritto agrario;
26. Organizzazione della produzione e del lavoro.

Per il conseguimento della laurea in scienze politiche economiche e sociali, lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, può sostituire ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte anche fra quelle insegnate in altre Facoltà, a condizione però che il numero complessivo delle materie non sia inferiore a 18. Il numero delle materie insegnate in altre Facoltà, alle quali lo studente può iscriversi, non deve in nessun caso essere superiore a tre e la loro scelta dovrà essere approvata dalla Facoltà di giurisprudenza.

Nessun anno di corso sarà valido ove lo studente non sia stato iscritto ad almeno tre materie.

Lo studente non potrà sostenere gli esami di diritto commerciale, diritto costituzionale e scienza politica, diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, diritto internazionale, diritto penale, storia del diritto italiano, diritto ecclesiastico e legislazione sociale, ove non abbia superato l'esame di introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile, nè potrà sostenere gli esami di scienza delle finanze e diritto finanziario, storia delle dottrine e degli istituti economici e corporativi, ragioneria pubblica e contabilità dello Stato, politica economica, demografia e politica demografica, se non abbia superato gli esami di statistica e di economia politica ».

Dopo l'art. 38 (già 35) è aggiunto il seguente:

« Art. 39. — Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un corso superiore per i dirigenti sindacali.

Un regolamento, proposto dalla Facoltà ed approvato dal Ministero dell'educazione nazionale e dal Ministero delle corporazioni, determinerà l'ordinamento e il funzionamento di tale corso ».

Art. 42 (già 38). — E' sostituito con il seguente:

« Gli studenti non potranno essere ammessi agli esami di laurea se non avranno superato gli esami di profitto in almeno 22 materie scelte fra quelle elencate all'art. 40.

Il numero di insegnamenti che gli studenti devono frequentare in ciascuno dei sei anni di corso non può essere inferiore a tre ».

Art. 105 (già 101). — E' sostituito con il seguente:

« Gli studenti non potranno essere ammessi nè agli esami di laurea in lettere nè agli esami di laurea in filosofia se non avranno prima superato gli esami di profitto in almeno 12 materie scelte fra quelle enumerate nell'art. 102 o fra quelle insegnate in altre Facoltà. La scelta delle materie appartenenti ad altra Facoltà deve, però, essere approvata dalla Facoltà di lettere, ma, in nessun caso il numero complessivo di tali materie può essere superiore a tre.

Gli studenti devono dichiarare all'inizio del secondo anno se intendono conseguire la laurea in lettere o in filosofia, e, nel primo caso, all'inizio del terzo anno, devono dichiarare in quale dei seguenti gruppi:

letterario moderno,
letterario classico,
storico-geografico,

intendono conseguire la laurea in lettere ».

Art. 120 (già 116). — L'indicazione dell'insegnamento di « chimica industriale », di cui al numero 30, è modificata in quella di « chimica industriale e tecnologia chimica ».

Sono soppressi gli insegnamenti di « Meccanica applicata alle costruzioni », di « Meccanica applicata alle macchine (cinematica e dinamica applicata) » e di « Architettura tecnica », di cui ai numeri 39, 40 e 41, e in conseguenza è modificata la numerazione dei sei insegnamenti successivi.

Sono poi aggiunti, coi numeri 45, 46, 47 e 48, i seguenti quattro nuovi insegnamenti:

« Metallurgia e metallografia;
Impianti industriali;
Chimica applicata;
Chimica agraria ».

Art. 122 (già 118). — E' sostituito con il seguente:

« Lo studente è libero di modificare i piani di studi consigliati sostituendo ad una o più fra le materie in essi indicate altre materie, purchè soddisfi alle seguenti condizioni:

per la laurea in matematica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate all'art. 120 ai numeri 1 a 3, 9 a 19 e 36 e inoltre frequenti per un anno il laboratorio di fisica;

per la laurea in fisica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate all'articolo 120 ai numeri 1 a 4, 9 a 21, 28, 32, 36 e 38 e inoltre frequenti per un biennio il laboratorio di fisica sostenendone il relativo esame pratico e per un anno il laboratorio di chimica;

per la laurea in chimica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate all'articolo 120 ai numeri 1 a 5, 7, 21, 22, 30, 37, 39 a 41 e la chimica farmaceutica e tossicologica (della Scuola di farmacia) e inoltre frequenti per un anno il laboratorio di fisica sostenendone il relativo esame pratico e per quattro anni il laboratorio di chimica sostenendone i relativi esami teorico-pratici: analisi per via secca, analisi per via umida, analisi quantitativa;

per la laurea in scienze naturali: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate all'art. 120 ai numeri 1 a 8, 22, 26, 32, 33, 40, 41, 44 e la fisiologia e la chimica biologica (della Facoltà di medicina e chirurgia) e inoltre frequenti per un anno ciascuno i laboratori di fisica e di chimica, per due anni uno dei laboratori di scienze naturali, e, per un periodo di tempo da stabilirsi dalla Facoltà, gli altri quattro laboratori di scienze naturali, superando, nel secondo biennio, due esami pratici, uno dei quali sulle materie biologiche e l'altro su quelle abiologiche;

per la laurea in chimica tecnica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie, scelte fra quelle elencate all'art. 120 ai numeri 1 a 4, 21, 22, 30, 37 a 40, 43, 45, 46 e 48 o anche fra quelle che la Facoltà segnali doversi frequentare presso la Regia scuola d'ingegneria navale, ed inoltre frequenti per quattro anni il laboratorio di chimica sostenendone i relativi esami teorico-pratici (analisi per via secca, analisi per via umida, analisi quantitativa), per un anno il laboratorio di fisica ed uno a scelta dei laboratori speciali, sostenendo in ogni caso il relativo esame pratico;

per la laurea mista in scienze fisiche e matematiche: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 11 materie scelte fra quelle elencate all'art. 120 ai numeri 1 a 3, 9 a 20 e 36 e inoltre frequenti per due anni il laboratorio di fisica sostenendone il relativo esame pratico e per un anno il laboratorio di chimica;

per la laurea mista in scienze naturali e chimiche: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate all'art. 120 ai numeri 1 a 8, 21, 22, 30, 32, 33, 39 a 41 e la fisiologia e chimica biologica (della Facoltà di medicina e chirurgia) e inoltre frequenti per due anni il laboratorio di chimica superando una prova di analisi qualitativa, per un anno il laboratorio di fisica, e, per un periodo di tempo da stabilirsi dalla Facoltà, ciascuno dei cinque laboratori di scienze naturali, superando nel secondo biennio una prova pratica o sulle materie biologiche o su quelle abiologiche (a scelta) ».

Art. 131 (già 133). — E' sostituito con il seguente:

« Lo studente per essere ammesso all'esame di laurea in chimica e farmacia deve frequentare e superare gli esami in almeno 12 materie che può scegliere fra quelle elencate nell'art. 130 e fra quelle delle Facoltà di scienze e di medicina, che saranno annualmente indicate dalla Scuola nel proprio manifesto. Egli deve inoltre seguire i corsi di esercitazioni proposti dalla Scuola stessa ».

Art. 132 (già 135). — E' sostituito con il seguente:

« Lo studente, per essere ammesso all'esame di diploma in farmacia, deve frequentare e superare l'esame in almeno 9 materie, che può scegliere fra quelle elencate nell'art. 130 e fra quelle delle Facoltà di scienze e di medicina, che saranno annualmente indicate dalla Scuola nel proprio manifesto. Egli deve inoltre seguire i corsi di esercitazioni proposti dalla Scuola stessa ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 134. — FERZI.

Numero di pubblicazione 257.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1930, n. 1884.

Sistemazione dei rapporti finanziari fra le provincie di Perugia e Macerata in dipendenza della temporanea aggregazione alla prima del comune di Visso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2584, e il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 106, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1270;

Vedute le deliberazioni 18 agosto 1930 del Rettorato provinciale di Macerata, e 14 novembre 1930 del Rettorato provinciale di Perugia, con le quali sono stati presi accordi per la sistemazione dei rapporti finanziari dipendenti dalla temporanea appartenenza del comune di Visso alla provincia di Perugia;

Veduti i pareri favorevoli espressi dalle Giunte provinciali amministrative di Macerata e di Perugia rispettivamente in adunanze 27 settembre e 9 dicembre 1930;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli accordi intervenuti fra i Rettorati provinciali di Macerata e di Perugia, per la sistemazione dei rapporti finanziari, dipendenti dalla temporanea appartenenza del comune di Visso alla provincia di Perugia, sono approvati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 9. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 258.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1930, n. 1883.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Zimella.

N. 1883. R. decreto 15 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico della Congregazione di carità di Zimella.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1931 - *Anno IX*

REGIO DECRETO 15 gennaio 1931.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Alleanza cooperativa torinese, con sede in Torino, e nomina di un commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, con il quale venne riconosciuta in ente morale l'Alleanza cooperativa torinese, con sede in Torino, e si dettarono le norme pel suo riordinamento;

Visti il R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 121, e il R. decreto 24 gennaio 1929, n. 506, che modificano l'ordinamento della suddetta Alleanza cooperativa;

Visto il rapporto in data 30 dicembre 1930 dell'Ente nazionale della cooperazione sul funzionamento dell'Alleanza cooperativa torinese;

Ritenuta la necessità di sostituire l'attuale amministrazione dell'Ente con un amministratore provvisorio che provveda alla sistemazione dell'azienda;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Alleanza cooperativa torinese, con sede in Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il gr. uff. Enrico Scodnik è nominato commissario della Alleanza cooperativa suddetta, con il còmpito di provvedere alla sistemazione dell'Ente ed alla ricostituzione dei suoi organi amministrativi, entro quattro mesi dalla data del presente decreto.

Con decreto del Ministro per le corporazioni sarà fissata la misura dell'indennità da corrispondersi al commissario suddetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 2 *Corporazioni, foglio n.* 360. — BERTAZZI.

(984)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1931.

Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il signor Tirinnanzi Gino venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;

Visto l'atto in data 13 novembre 1930-IX col quale il predetto Tirinnanzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Decreta:

Con effetto dal 13 novembre 1930-IX, sono accettate le dimissioni rassegnate dal signor Tirinnanzi Gino dalla carica di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 30 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(985)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1930.

Istituzione di premi d'incoraggiamento per l'intensificazione della lotta contro i delfini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca;

Ritenuta la necessità di incoraggiare ed intensificare la lotta contro i delfini, per attenuare i danni che essi sogliono produrre ai pescatori durante le operazioni di pesca;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un premio di L. 50 a favore di qualsiasi cittadino italiano che, entro il 31 dicembre 1931, catturi ed uccida, portandolo poi a terra, un delfino.

Il premio è elevato a L. 100, quando si tratti di femmine, durante il periodo di riproduzione.

La spesa relativa sarà posta a carico del cap. 71 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste, per l'esercizio 1930-31, sul quale è all'uopo impegnata la somma di L. 20.000.

Art. 2.

I premi saranno pagati dal Ministero dell'agricoltura e foreste in base a verbale dell'autorità marittima locale, che accerti l'uccisione e la distruzione della testa e della pinna codale del cetaceo.

I verbali saranno trasmessi al Ministero dalla Regia capitaneria di porto competente, con la indicazione, da parte di quest'ultima, della persona alla quale dovrà essere corrisposto il premio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(986)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1930.

Istituzione di premi in danaro a favore dei pescatori che conseguano la qualifica di motorista autorizzato alla condotta di motori ausiliari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto la legge 24 marzo 1921, n. 312;

Riconosciuta l'opportunità, nell'interesse dell'incremento della pesca meccanica, di incoraggiare i pescatori a conseguire l'abilitazione a condurre motori marini per l'esercizio della pesca;

Decreta:

Art. 1.

A ciascun pescatore italiano che, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1931, conseguirà la qualifica di motorista autorizzato alla condotta dei motori ausiliari, secondo le disposizioni emanate dal Ministero delle comunicazioni (Direzione generale marina mercantile), sarà assegnato un premio, in denaro, di L. 300.

Art. 2.

Ciascuna Regia capitaneria di porto, sede di Commissione esaminatrice, non appena terminati gli esami, invierà al Ministero dell'agricoltura e foreste, Direzione generale dell'agricoltura, Divisione pesca, l'elenco nominativo dei pescatori che avranno conseguito la qualifica di cui sopra.

Gli elenchi dovranno contenere il cognome, il nome, la paternità, il domicilio di ciascun pescatore e la data di conseguimento della qualifica.

Le Regie capitanerie di porto correderanno gli elenchi di una attestazione dalla quale risulti che ciascuna persona indicata negli elenchi stessi esercita effettivamente il mestiere di pescatore ed è provvista del libretto di matricola, o del foglio di ricognizione.

Art. 3.

In base agli elenchi di cui al precedente articolo, il Ministero darà corso al pagamento dei premi.

La spesa relativa graverà sul capitolo 71 del bilancio di questo Ministero, per l'esercizio 1930-31, sul quale è all'uopo impegnata la somma di L. 20.000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(987)

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1931.

Costituzione delle Deputazioni delle Borse valori per l'anno 1931.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2043;
Viste le proposte dell'Istituto di emissione e dei Consigli provinciali dell'economia;

Decreta:

Le Deputazioni di Borsa per l'anno 1931 sono così costituite:

Borsa di Roma.

Deputati effettivi:

Ceresa gr. uff. Alessandro, delegato governativo;
Sforza comm. Francesco, per l'Istituto di emissione;
Cauli cav. dott. Ettore, per la Stanza di compensazione;
On. Ferretti gr. uff. rag. Giacomo, Garroni comm. ragioniere Lamberto, Natali comm. Tito e Hannau comm. Bindo, per il Consiglio provinciale dell'economia.

Deputati supplenti:

Conte comm. dott. Paolo, delegato governativo;
Ravasini gr. uff. dott. Ruggero, per l'Istituto di emissione;
Bompard cav. Paolo, Zanni comm. Michele e Bocchini comm. Alfredo, per il Consiglio provinciale dell'economia.

Borsa di Milano.

Deputati effettivi:

Guarnaschelli gr. uff. avv. Diona, delegato governativo;
Ghislotti comm. Antonio, per l'Istituto di emissione;
Prandoni ing. Emilio, per la Stanza di compensazione;

Baslini Giovanni, Sampò dott. comm. Settimio, Guida comm. Michele e Crivelli Primo, per il Consiglio provinciale dell'economia.

Deputati supplenti:

Forti rag. Carlo, delegato governativo;
Mariani gr. uff. Leone, per l'Istituto di emissione;
Corti cav. Giacomo, Besozzi Onorato e Orlando cav. Enrico, per il Consiglio provinciale dell'economia.

Borsa di Genova.

Deputati effettivi:

Procida cav. Vincenzo, delegato governativo;
Del Vecchio comm. Ugo, per l'Istituto di emissione;
Bocciardo gr. uff. Ettore, per la Stanza di compensazione;
Graziani cav. Giuseppe, Cerutti Giuseppe fu Carlo, Massone comm. Carlo e Dolcetta cav. dott. Italo, per il Consiglio provinciale dell'economia.

Deputati supplenti:

Mittica rag. Alfredo, delegato governativo;
Piccardo cav. uff. Benedetto, per l'Istituto di emissione;
Dallorso gr. uff. Nicola Giuseppe, Ramella Francesco e Riva Cesare, per il Consiglio provinciale dell'economia.

Borsa di Torino.

Deputati effettivi:

Calandra comm. dott. Antonio, delegato governativo;
Barberis comm. avv. Vittorio Amedeo, per l'Istituto di emissione;
Morichini cav. uff. rag. Ettore, per la Stanza di compensazione;
Donvito gr. uff. rag. Pietro, Musso cav. uff. avv. Giuseppe, Parea on. conte gr. uff. Carlo e Frignocca gr. uff. Giuseppe, per il Consiglio provinciale dell'economia.

Deputati supplenti:

Gaggini cav. Enrico, per l'Istituto di emissione;
Ceriana Amedeo, Pellegrini Ferdinando e Savarino-Corti cav. uff. Eugenio, per il Consiglio provinciale dell'economia.

Borsa di Napoli.

Deputati effettivi:

De Liguoro cav. dott. Alfredo, delegato governativo;
Dal Fabro cav. uff. Romualdo, per l'Istituto di emissione;
Orefici ing. comm. Oscar, per la Stanza di compensazione;
Iandoli comm. prof. Raffaele, Nimmo comm. Giacomo, Cutolo gr. uff. Guglielmo e D'Errico cav. Silvestro, per il Consiglio provinciale dell'economia.

Deputati supplenti:

Cosenza comm. ing. Angelo, per l'Istituto di emissione;
Starace comm. Francesco Saverio, Pezzullo comm. Sossio e Dionisio comm. Federico, per il Consiglio provinciale dell'economia.

Borsa di Firenze.

Deputati effettivi:

Tognacci cav. Giuseppe, delegato governativo;
Trevisan comm. avv. Tiziano, per l'Istituto di emissione;
Donati gr. uff. dott. Nino, Zannoni comm. rag. Armando e Carpi comm. avv. Francesco, per il Consiglio provinciale dell'economia.

Deputati supplenti:

Settepassi Cesare, per l'Istituto di emissione;
Lumachi comm. avv. Alfredo e De Roberto cav. Mario per il Consiglio provinciale dell'economia.

Borsa di Trieste.

Deputati effettivi:

De Frigyessy gr. uff. Arnaldo, delegato governativo;
Zago comm. dott. Michelangelo, per l'Istituto di emissione;
Lucatelli cav. uff. Carmelo, per la Stanza di compensazione;
Morpurgo Menotti, Orefice cav. Renato, Schmitz Ottavio e Economo Demetrio, per il Consiglio provinciale dell'economia.

Deputati supplenti:

Chirico cav. Gustavo, delegato governativo;
Seppilli cav. Giacomo, per l'Istituto di emissione;
Gattegno cav. uff. Benveniste G., Mreule cav. uff. Luigi e Chidini Ezio, per il Consiglio provinciale dell'economia.

Borsa di Venezia.

Deputati effettivi:

Tornadù comm. Giovanni Battista, delegato governativo;
Mussi comm. dott. Francesco, per l'Istituto di emissione;
Del Vò comm. Giovanni Battista, Friederichsen comm. rag. prof. Vittorio e Pellas cav. uff. Silvio, per il Consiglio provinciale dell'economia.

Deputati supplenti:

Giovinco Giuseppe, delegato governativo;
Rietti comm. Massimo, per l'Istituto di emissione;
Moroni cav. Augusto e Bolchini avv. Alando, per il Consiglio provinciale dell'economia.

Borsa di Bologna.

Deputati effettivi:

Maccaferri cav. Gaetano, delegato governativo;
Pattoni cav. avv. Amedeo, per l'Istituto di emissione;
Magni cav. rag. Arminio, Masetti comm. ing. Enrico e Giannantoni rag. Giuseppe, per il Consiglio provinciale dell'economia.

Deputati supplenti:

Colombini cav. Francesco, per l'Istituto di emissione;
Bedogni cav. rag. Antonio e Belvederi cav. rag. Emanuele, per il Consiglio provinciale dell'economia.

Gli ispettori del Tesoro, delegati dal Ministero delle finanze ai sensi del quinto comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, e del capoverso dell'art. 21 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 376, quando già non rivestano a termini del presente decreto la qualità di deputati di Borsa faranno pure parte della Deputazione della rispettiva Borsa, quali membri senza voto deliberativo.

Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: Mosconi.

(989)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1931.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde in Milano ad istituire una filiale in Castano Primo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio delle Provincie lombarde con sede in Milano è autorizzata ad istituire una propria filiale in Castano Primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(990)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2348.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Ladislao Zrncevic, nato a Fiume il 27 giugno 1909 da Giovanni e da Maria Sikic, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Zarini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Ladislao Zrncevic è ridotto nella forma italiana di « Zarini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 12 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: DE BIASE.

(178)

N. 614 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bellanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellanich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Domenica Ragusin, nato a San Pietro dei Nembi il 7 gennaio 1892 e abitante a San Pietro dei Nembi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Gerolimich di Fortunato e di Vincenza Lettich, nata a San Pietro dei Nembi il 14 aprile 1902; ed ai figli nati a San Pietro dei Nembi: Olga, il 18 dicembre 1920; Giovanni, il 6 gennaio 1922; Marco, il 27 febbraio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(251)

N. 612 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bellanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellanich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Domenica Bussanich, nato a San Pietro dei Nembi il 25 maggio 1864 e abitante a San Pietro dei Nembi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Bellanich fu Simeone e fu Domenica Budinich, nata a San Pietro dei Nembi il 25 agosto 1872; ed ai figli nati a San Pietro dei Nembi: Maria, il 22 novembre 1893; Giovanni, il 28 maggio 1898; Antonio, il 5 agosto 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(252)

N. 611 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bellanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellanich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Ragusin Domenica, nato a San Pietro dei Nembi il 6 dicembre 1872 e abitante a San Pietro dei Nembi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a San Pietro dei Nembi: Maria, il 19 luglio 1906; Giovanni, il 27 febbraio 1915; Graziella, il 14 febbraio 1917, nati dalla or defunta prima moglie Giustina Budinich; ed alla seconda moglie Maria Barichievich fu Antonio e di Maria Barichievich, nata a San Pietro dei Nembi il 17 maggio 1884.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Leone Leone.

(253)

N. 610 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bellanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellanich Radislao, figlio di Antonio e della fu Maria Lettich, nato a San Pietro dei Nembi il 19 febbraio 1889 e abitante a San Pietro dei Nembi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Gellich di Giuseppe e di Domenica Mezzich, nata a San Pietro dei Nembi il 9 agosto 1896; ed ai figli nati a San Pietro dei Nembi: Giovanni, il 29 luglio 1919; Antonio, il 17 luglio 1926; nonchè alla zia Antonia fu Giovanni e fu Barichievich Domenica, nata a San Pietro dei Nembi l'11 luglio 1850.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Leone Leone.

(254)

N. 609 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bellanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellanich Giovanni, figlio del fu Marco e di Maria Barichievich, nato a San Pietro dei Nembi il 3 gennaio 1883 e abitante a San Pietro dei Nembi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Giuricich di Giovanni e di Antonia Bellanich, nata a San Pietro dei Nembi il 3 aprile 1890, ed alla figlia Maria, nata a San Pietro dei Nembi il 7 aprile 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Leone Leone.

(241)

N. 608 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto

1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bellanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellanich Marco, figlio del fu Marco e della fu Mattea Budinich, nato a San Pietro dei Nembi l'8 ottobre 1890 e abitante a San Pietro dei Nembi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bellanich Antonia fu Antonio e di Antonia Ragusin, nata a San Pietro dei Nembi il 10 marzo 1892, alla sorella Antonia nata a San Pietro dei Nembi il 9 dicembre 1882 ed al figlio Marco, nato a San Pietro dei Nembi il 9 ottobre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(242)

N. 607 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bellanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellanich Nicolò, figlio del fu Giovanni e della fu Ragusin Domenica, nato a San Pietro dei Nembi il 19 giugno 1862 e abitante a San Pietro dei Nembi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Ragusin fu Marco e fu Antonia Simicich, nata a San Pietro dei Nembi il 6 settembre 1862.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(243)

N. 603 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bellanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellanich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Ragusin Filomena, nato a San Pietro dei Nembi il 1° febbraio 1879 e abitante a San Pietro dei Nembi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Giadrossich fu Paolo e di Antonia Budinich, nata a San Pietro dei Nembi il 20 luglio 1881 ; ed ai figli nati a San Pietro dei Nembi: Giovanni, il 7 settembre 1905; Maria, il 12 aprile 1914; Antonia, il 6 aprile 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(244)

N. 599 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Barichievich Domenica, figlia del fu Matteo e della fu Budicin Antonia, nata a San Pietro dei Nembi il 19 giugno 1859 e abitante a San Pietro dei Nembi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del

n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(245)

N. 602 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Barichievich Maria, figlia del fu Giovanni e della fu Margherita Ragusin, nata a San Pietro dei Nembi il 12 ottobre 1875 e abitante a San Pietro dei Nembi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(246)

N. 601 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barichievich Marco, figlio del fu Simone e della fu Lettich Mattea, nato a San Pietro dei Nembi il 16 novembre 1847 e abitante a S. Pietro dei Nembi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(247)

N. 591 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Bosaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosaz Giuseppe, figlio di Giuseppe e della fu Maria Paaro, nato a Monticchio di Pola il 2 luglio 1905 e abitante a Monticchio n. 51, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sgomba Maria di Tomaso e di Lucia Radollovich, nata a Monticchio il 10 novembre 1904, ed alla figlia Maria, nata a Monticchio il 15 febbraio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(248)

N. 590 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Borstnig » (Borsnig) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Borstnig (Borsnig) Clemente, figlio di Francesco e della Teresa Francovic (Francovig) nato a Gorizia il 31 dicembre 1897 e abitante a Pola, via San Giorgio n. 21, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Borsini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Albina Zoff di Pietro e di Clementina Francovig (Francovich) nata a Gorizia il 5 novembre 1898; ed ai figli nati a Pola: Ettore, il 20 settembre 1925; Luciano, l'11 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(249)

N. 615 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barichievich Marco, figlio del fu Giovanni e della fu Margherita Ragusin, nato a San Pietro dei Nembi il 22 settembre 1873 e abitante a San Pietro dei Nembi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattea Radellich di Marco e di Caterina Budinich, nata a San Pietro dei Nembi il 13 dicembre 1887; ed ai figli nati a San Pietro dei Nembi: Giovanni, il 16 novembre 1911; Marco, il 25 luglio 1921; Stanislao, il 10 agosto 1922; Pacifico, il 19 dicembre 1923; Margherita, l'8 novembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(250)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 3 febbraio 1931, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, relativo all'approvazione della Convenzione per le esposizioni internazionali, con Protocollo di firma, firmata a Parigi tra l'Italia ed altri Stati il 22 novembre 1928.

(991)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 30 gennaio 1931, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 25, che ha dato esecuzione alla Convenzione monetaria stipulata in Roma fra lo Stato della Città del Vaticano ed il Regno d'Italia il 2 agosto 1930.

(992)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, in data 3 febbraio 1931-IX, ha rimesso alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 31 dicembre 1930, n. 172, concernente la riduzione dell'aggiunta di famiglia al personale delle Ferrovie dello Stato.

(993)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, in data 3 febbraio 1931-IX, ha rimesso alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 31 dicembre 1930, n. 171, concernente la riduzione delle tariffe ferroviarie per il trasporto delle merci.

(994)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 28.

Media dei cambi e delle rendite

del 5 febbraio 1931 - Anno IX

Francia	74.88	Oro	368.57
Svizzera	368.98	Belgrado	33.71
Londra	92.806	Budapest (Pengo)	3.335
Olanda	7.678	Albania (Franco oro)	366 —
Spagna	193.05	Norvegia	5.105
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.546	Svezia	5.117
Vienna (Schillinge)	2.687	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.59	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	71.825
Peso Argentino Oro	13.235	Rendita 3.50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	5.805	Rendita 3 % lordo	42.775
New York	19.102	Consolidato 5 %	81.40
Dollaro Canadese	19.075	Obblig. Venezie 3.50 %	78.95

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione del Mincio in provincia di Mantova.

Con R. decreto 29 dicembre 1930, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1931, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del Mincio con sede in Mantova.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte le utenze irrigue per ettari 102.058 ed utenze industriali per HP 1950 è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Mantova il 3 agosto 1930 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(973)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.